

Esente da timbro di bollo
da ogni spesa o diritto di
qualsiasi natura al sensi
dell'art. 46 comma 1 legge 21 No-
vembre 1991 N. 374



Sent. n° 585 / 22

REPUBBLICA ITALIANA

del _____

In nome del Popolo Italiano

Ruolo Generale Civile n°

IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

2193/2020

Dott. Raffaele Basile

Rep. n° _____

Cron. n° 3140 / 22

ha pronunciato la seguente

Dep.

SENTENZA

Ogg. : inadempimento

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n° 2193/2020

contrattuale

promossa da :

ZZZXXXXXXXXXX

elettivamente domiciliata in Grosseto alla via Prefettura 3, presso lo studio

dell'avv. xxxxxxxxx da cui è rappresentata e difesa come da procura in

atti

Parte attrice

nei confronti di :

xxxxxxspa

C. fiscale 050, elettivamente domiciliata in Grosseto alla via

Legnano 2/B, presso lo studio legale dell'avv. Laura Fabbiani, unitamente

all'avv. Paolo Zeppa, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti

OGGETTO

Inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI

Come da verbali e note conclusionali del 6 aprile 2022


La fattispecie, piuttosto che sulla responsabilità extracontrattuale ex art 2051

c.c. o 2043 c.c. , come prospettato dall'attore, va inquadrata quale

responsabilità del debitore ex art 1218 c.c, nel più ampio contesto del contratto di somministrazione ad esecuzione continuata, con i relativi ed obblighi delle parti contraenti (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 5613 del 29 novembre 1978). Va altresì ritenuto che, ove l'utente assuma una interruzione del servizio che abbia procurato dei danni, la parte somministrante sia tenuta a fornire la prova che l'inadempimento sia dipeso da una causa a sé non imputabile, avendo fatto il possibile per evitare l'inadempimento. In difetto di tale prova l'inesatto adempimento del contratto di somministrazione espone la società fornitrice a responsabilità contrattuale (Cass 12477 2002).

Di fatto, la difesa della convenuta si è limitata a eccepire che siano intervenuti dei fattori estranei alla propria condotta quale ad esempio il cattivo stato manutentivo della vegetazione circostante all'elettrodotto, che avrebbe procurato la rottura della guaina di isolamento di un cavo. Circostanze queste che comunque avrebbero dovuto essere ricomprese tra gli obblighi di ordinaria diligenza del somministrante. Parimenti, non si ritiene di particolare rilievo che la convenuta abbia provato che la cella frigorifero attorea avesse un voltaggio diverso da quello erogato per le utenze domestiche, in quanto l'inconveniente che ha originato il danno è relativo ad una fase neutra dell'erogazione , indipendente quindi dall'erogazione a 380 o 220 volts.

Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze dell'escussione testimoniale risulta quindi non contestabile che vi sia stata un'inopinata e repentina interruzione nella somministrazione di energia elettrica, che ha



comportato un insidioso sbalzo di tensione che ha causato un danneggiamento dell'impianto frigorifero e relativo termostato di proprietà attorea, utilizzato per la propria attività commerciale.

Quanto alla quantificazione del danno, l'escussione del teste attoreo xxxxxx, risultato degno di fede, ha fornito una quantificazione precisa e ben articolata, che viene ritenuta congrua sulla base della comune esperienza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n° 2193/2020 promossa da SOCIETAxXXXXXXXXX1 nei confronti di xxxxxxxxxxxxxx spa, così provvede:

- accoglie la domanda attorea;
- condanna la parte convenuta suddetta al pagamento della somma di Euro 917,44 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo.

Condanna la parte convenuta come sopra al pagamento delle competenze e spese di giudizio, che si quantificano in Euro : Euro 50 per spese non imponibili, Euro 500 per competenze di giudizio oltre 15% su tali diritti ed onorari per spese generali ex L.prof , nonché oneri previdenziali ed IVA ove ne ricorrano i presupposti di legge e spese successive occorrente.

Così deciso in Grosseto il 6 luglio 2022.

Il Gdp dr. R.Basile

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
DEPOSITATO
06 LUG. 2022
H. and... II P...
Talam...

Avv. Raffaele Basile
Giudice di Pace
Grosseto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - GROSSETO

